

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
INSEDIAMENTI**

26 LUGLIO 2007

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

Contraente	Cod. Fisc./Part. IVA
domiciliato in	C.A.P.
Assicurato	

Polizza N.	Agenzia di	Sostituisce la polizza N.
------------	------------	---------------------------

Periodo di assicurazione: anni	mesi	giorni	dalle ore 24 del	alle ore 24 del
--------------------------------	------	--------	------------------	-----------------

La presente assicurazione è soggetta a tacito rinnovo (v. art. 2.15)

Attività Assicurata:
Ubicazione Stabilimento/i:

Data di retroattività: _____ Euro

Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie

Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)

Scoperto 10% col minimo di _____ ed il massimo di _____

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro _____ Euro

Sottolimito Sezione 2 - Spese di Bonifica interne al sito dell'assicurato (v. art. 1.2.1) _____ Euro

Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)

Garanzia A - Specie e Habitat naturali protetti	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sottolimito	Franchigia
Garanzia B - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sottolimito	Franchigia
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		Franchigia/ Scoperto 10% col minimo di _____ ed il massimo di _____

Premio minimo imponibile comunque dovuto
Imposte

Premio lordo

Rate
 annuali semestrali ciascuna di Euro _____ (di cui Euro _____ per imposta)
 scadenti il _____ di ogni anno, a partire dal _____

prima rata (fino al _____) Euro _____ (di cui Euro _____ per imposta)

Regolazione del Premio si no Parametro: _____ (v. art. 2.17)

Conteggio del Premio

Quietanza
 La prima rata di Premio di Euro _____ (di cui Euro _____ per imposta)
 è stata pagata a mie mani oggi _____

L'AGENTE

.....

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

FRONTESPIZIO	p. 1
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	p. 3
1. GARANZIA BASE	
1.1 SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO	p. 4
1.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI	p. 6
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	p. 8
3. ESCLUSIONI	
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	p. 12
3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1	p. 13
3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2	p. 14
4. GARANZIE OPZIONALI	
4.1 GARANZIA A - SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI	p. 15
4.2 GARANZIA B – BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	p. 15
4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	p. 15

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e tutti i dipendenti;
- **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- **“Bonifica”**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **“Elemento interrato”**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **“Franchigia”**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- **“Massimale”**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **“Matrici ambientali”**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **“Messa in sicurezza d'emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **“Messa in sicurezza permanente”**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **“Polizza”**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **“Ripristino”**: insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro;
- **“Scoperto”**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Società”**: l'impresa assicuratrice;
- **“Specie e Habitat naturali protetti”**: tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- **“Stabilimento”**: il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

1. GARANZIA BASE

1.1 SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose trovatesi all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

I SINISTRI

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

1.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

- **“Sinistro”**: l’evento che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di Messa in sicurezza d’emergenza, Bonifica e Ripristino ai sensi di legge.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione

La Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, le spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d’emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino, in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio ed in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società durante il Periodo di assicurazione.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d’emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino del suolo e sottosuolo sul quale insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all’importo indicato nel frontespizio di polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

La Società, a seguito di un Sinistro, rimborserà all’Assicurato, sempre nei limiti del Massimale, anche le spese documentate e da questi effettivamente sostenute per:

- a) analisi, monitoraggi;
- b) attività di caratterizzazione e progettazione.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

La Società ha facoltà, ma non obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Art. 1.2.2 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.3 - Datazione dell'evento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire l'esatta data del Sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato una quota delle spese complessivamente sostenute proporzionale al rapporto fra gli anni di copertura assicurativa con la Società in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale:

- a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
- b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del / una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Art. 2.9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (.....) o e-mail (.....) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.10 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di una delle funzioni summenzionate.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.14 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.15 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della Polizza.

Art. 2.16 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.17 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- determinato nella misura minima comunque dovuta, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il premio provvisorio minimo stabilito in polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.18 - Obblighi specifici in caso di sospensione o cessazione dell'attività assicurata o alienazione del sito assicurato

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata inviata entro 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- se lo Stabilimento assicurato è oggetto di un provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività;
- se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà.

3. Esclusioni

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da campi elettromagnetici;
- g. causati da amianto;
- h. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- i. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.18;

- k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - l. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - m. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - n. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - o. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;
- 2) i danni a Specie ed Habitat naturali protetti né le spese ed i costi sostenuti per il loro Ripristino (se non è operante la garanzia opzionale A);
- 3) Le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento (se non è operante la garanzia opzionale B);

b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE OPZIONALI

(Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza)

4.1 GARANZIA A - SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI

Oggetto della garanzia

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni a Specie e Habitat naturali protetti.

E' da intendersi abrogata l'Esclusione comune a tutte le sezioni di cui all'articolo 3.1. n. 2).

4.2 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

Oggetto della garanzia

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento con un sottolimito diEuro e una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro diEuro.

E' da intendersi abrogata l'esclusione alla Garanzia Base Sezione 1 di cui all'articolo 3.2.2 lettera a).

4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Oggetto della garanzia

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

N.B.

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da inquinamento:

Definizione	Sinistro
Art. 1.1.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.1.2	Inizio e termine delle garanzie (formula <i>claims made</i>)
Art. 1.1.3	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle spese per la bonifica dei siti contaminati/inquinati:

Definizione	Sinistro
Art. 1.2.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.2.2	Condizione di Assicurazione
Art. 1.2.3	Datazione dell'evento
Art. 1.2.4	Pluralità di autori del danno

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 2.7	Limiti di risarcimento
Art. 2.8	Scoperto – Franchigia
Art. 2.9	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.10	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.12	Foro Competente
Art. 2.14	Estensione territoriale
Art. 2.15	Proroga dell'Assicurazione
Art. 2.16	Ispezioni tecniche e documentazione
Art. 2.17	Regolazione del Premio

3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

Art. 3.1	Esclusioni (di altri danni o spese)
Art. 3.2	Esclusioni Garanzia Base Sezione 1
Art. 3.2.1	Delimitazioni
Art. 3.2.2	Esclusioni
Art. 3.3	Esclusioni Garanzia Base Sezione 2

IL CONTRAENTE

.....